

13016-24



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Sent. n. sez. 532/2024  
UP - 23/02/2024  
R.G.N. 42001/2023

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18 luglio 2016, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria – per quanto qui di interesse – aveva ritenuto Mascarello Sergio responsabile del reato di cui all'art. 236-bis legge fall., commesso in concorso con Giorcelli Claudio (amministratore unico e poi liquidatore della società "Sigimet s.r.l."), e l'aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 26.222,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Secondo il giudice di primo grado, l'imputato – nella qualità di professionista attestatore – avrebbe esposto informazioni false o comunque avrebbe omesso di riferire informazioni rilevanti nella relazione di cui all'art. 161, comma 3, legge fall., allegata al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo della società "Sigimet s.r.l.". In particolare, avrebbe indicato un rilevante apporto di nuova finanza – pari a euro 200.000,00 – asseritamente proveniente da Bovone Emma, madre del Giorcelli, senza alcuna previa verifica dell'attendibilità e fattibilità dell'apporto, anche in ordine alle tempistiche e alle modalità di assolvimento dell'obbligo, tenuto conto anche che si trattava di prossimo congiunto del liquidatore (apporto finanziario infatti mai avvenuto). L'imputato, nella relazione di attestazione, non avrebbe formulato alcun commento, neanche minimo, limitandosi a dare atto, nello schema riepilogativo dell'atto concordatario, dell'esistenza di un apporto di terzi di presunto realizzo di euro 200.000,00.

Con sentenza del 22 maggio 2023, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione e confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) e 2 cod. pen.

Rappresenta che il reato di falsità in relazioni o attestazioni commesso dal professionista, prima descritto dall'art. 236-bis legge fall., è stato oggetto di recente modifica a opera del "codice della crisi di impresa e dell'insolvenza".

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la nuova norma si porrebbe «in rapporto di specialità rispetto alla precedente».

Il legislatore, invero, con l'aggiunta dell'inciso relativo «alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati», avrebbe limitato l'area di rilevanza



penale solo a quelle attestazioni che siano non più solo rilevanti – in quanto idonee a ingannare il ceto creditorio – ma che abbiano «anche a oggetto la correttezza, nel senso di esposizione veridica dei dati riportati nel piano e dei documenti ad esso allegati».

Sarebbe, pertanto, intervenuta una successione di norme con effetto parzialmente abrogativo, in relazione alla quale la Corte territoriale, in via preliminare rispetto alla declaratoria di prescrizione del reato, avrebbe dovuto indagare la permanenza della penale rilevanza della condotta contestata all'imputato.

Al riguardo, il ricorrente evidenzia che la condotta contestata all'imputato è descritta in termini di «omissione pura di informazioni, come tali rilevanti, ... ma in ogni caso non incidenti sulla ora richiesta veridicità dei dati o dei documenti riportati nel piano di concordato»; informazioni incidenti «al più su quel giudizio valutativo di fattibilità del piano, comunque non rientrante più nell'area» della rilevanza penale della fattispecie.

A seguito della novella, pertanto, il fatto contestato all'imputato non sarebbe più suscumbibile nell'ambito del penalmente rilevante, difettando l'elemento specializzante richiesto dalla nuova fattispecie. Dovrebbe, quindi, conseguire l'annullamento della sentenza emessa nei confronti dell'imputato, perché il fatto non è previsto più dalla legge come reato, con integrale revoca delle statuizioni civili.

3. L'avv. Elio Giannanangeli, per la parte civile, ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato l'unico motivo di ricorso.

1.1. Il ricorrente, in sostanza, sostiene che: l'art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) avrebbe determinato un effetto parzialmente abrogativo del reato di falsità in relazioni o attestazioni commesso dal professionista, prima descritto dall'art. 236-bis legge fall.; la specifica condotta contestata all'imputato sarebbe riconducibile alla porzione d'incriminazione eliminata; la Corte territoriale, in via preliminare rispetto alla declaratoria di prescrizione del reato, avrebbe dovuto rilevare l'effetto abrogativo e assolvere l'imputato perché il fatto non è previsto più dalla legge come reato.

Occorre, pertanto, in via preliminare, analizzare i rapporti tra l'art. 236-bis legge fall. e l'art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 e, in particolare, verificare se, come



sostenuto dal ricorrente, la nuova norma abbia parzialmente abrogato la fattispecie prevista dalla legge fallimentare.

La fattispecie di cui all'art. 236-bis legge fall. contestata all'imputato così recita: «il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti».

Il "nuovo" art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 punisce «il professionista che nelle relazioni o attestazioni ... espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati».

La nuova norma, dopo l'aggettivo "rilevanti", aggiunge le parole «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati». Proprio tale aggiunta, secondo il ricorrente, avrebbe determinato l'effetto parzialmente abrogativo.

1.2. La verifica dell'eventuale effetto parzialmente abrogativo determinato dalla novella passa, inevitabilmente, per la corretta interpretazione dell'art. 236-bis legge fall. e, in particolare, del termine "informazioni", contenuto in esso.

In assenza di pronunce di legittimità sulla questione specifica, la giurisprudenza di merito e la dottrina maggioritaria, nel tentativo di meglio determinare il termine, lo ponevano in correlazione con la descrizione contenutistica delle diverse attestazioni e relazioni richiamate dalla norma e assumevano che – trattando le stesse sia la veridicità dei dati sia la fattibilità o idoneità giuridica o economica del piano o di altre proposte – l'informazione falsa od omessa dovesse essere riferita a entrambi gli oggetti dell'attività del professionista: veridicità e fattibilità. Si osservava che, in relazione alle attestazioni e alle relazioni richiamate dalla norma, al professionista attestatore, nell'ambito delle soluzioni negoziali della crisi, spettava: attestare la veridicità dei dati aziendali presentati dal debitore; valutare la "fattibilità economica" del piano presentato dal debitore. L'informazione falsa od omessa, dunque, poteva riguardava entrambi i profili.

Con riferimento alla valutazione della "fattibilità economica" del piano, tuttavia, appaiono opportune alcune precisazioni. In relazione a esso, invero, non poteva che venire in considerazione il profilo metodologico della struttura della valutazione di fattibilità e non invece la prognosi come tale e, tantomeno, il suo avverarsi.

Doveva, infatti, escludersi che la falsità potesse riguardare il giudizio prognostico di fattibilità, atteso che in ordine a un giudizio, che si risolve in una valutazione futura, non può formularsi un apprezzamento in termini di difformità



dal vero. L'attenzione, dunque, doveva essere necessariamente spostata dal giudizio prognostico, in senso stretto inteso, alla base informativa che ne costituiva il fondamento nonché ai criteri e ai metodi impiegati per giungere all'enunciato a contenuto predittivo.

Con riferimento a questi ultimi, si scorge una trama sufficientemente solida per supportare una valutazione in termini di vero/falso, secondo canoni epistemologici ormai consolidati che autorizzano giudizi del genere anche con riferimento a enunciati valutativi.

Il diverso punto di vista della valutazione metodologica, rigidamente limitata al controllo della correttezza e della compiutezza della base informativa nonché della correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati – da effettuare in relazione ai principi della tecnica professionale comunemente riconosciuti e accettati secondo le regole dell'arte – appare compatibile con un giudizio di verità/falsità della prognosi.

La configurabilità di un giudizio di verità/falsità rispetto a enunciati valutativi, limitata al rispetto di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, d'altronde, è stata espressamente ammessa – seppure con riferimento al reato di false comunicazioni sociali – dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803).

L'art. 236-bis legge fall., dunque, dava penale rilevanza anche alle attività che il professionista attestatore prestava con riferimento alla "fattibilità economica" del piano, ma limitatamente alla correttezza e alla compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati.

1.3. Interpretato l'art. 236-bis legge fall. nei termini restrittivi esposti, si deve escludere che il "nuovo" art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 abbia determinato un effetto parzialmente abrogativo della vecchia fattispecie.

Una parte della dottrina e lo stesso ricorrente hanno dato rilievo all'inserimento delle parole: «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati». Con tale inciso, il legislatore delegato avrebbe ridotto l'area di penale rilevanza, limitandola alla sola veridicità dei dati aziendali, con implicita esclusione, dall'ambito di applicazione della fattispecie criminosa, delle attività del professionista relative alla valutazione di "fattibilità economica" del piano presentato dal debitore. Sarebbe decisivo, in tal senso, l'utilizzo del termine "dati", che sarebbe incompatibile con il concetto di valutazione.

Tale interpretazione, tuttavia, da un lato, si basa su una nozione eccessivamente restrittiva del termine dati e, dall'altro, non tiene conto della corretta interpretazione dell'art. 236-bis legge fall. e, in particolare, del ristretto spazio applicativo che, nell'ambito di tale norma, avevano le falsità e le omissioni

riguardati le attività che il professionista svolgeva in relazione alla "fattibilità economica" del piano.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che il termine "dati" non ha quel significato univoco che il ricorrente e la dottrina vorrebbero attribuirgli, soprattutto ove si osservi che anche i dati aziendali, in senso stretto intesi, sono essi stessi il risultato di attività intellettuali che, spesso, consistono nella indicazione di grandezze economiche chiamate a esprimere il valore di negozi giuridici, rapporti contrattuali, beni immateriali, situazioni giuridiche: grandezze nelle quali la componente valutativa è sicuramente presente.

Va, poi, posto in rilievo che il termine "dati" – così come quello di "informazioni", a cui si riferisce – deve essere posto in correlazione con il contenuto delle diverse attestazioni e relazioni richiamate dalla norma. La dottrina, come detto, sotto la vigenza dell'art. 236-bis, proprio valorizzando tale correlazione, aveva ritenuto che la nozione di «informazioni» non potesse essere ridotta ai meri dati aziendali, ma dovesse essere estesa proprio alle attività del professionista relative alla fattibilità economica del piano. La necessità di tale correlazione rimane tutt'ora, visto che quelle attestazioni e relazioni sono rimaste richiamate nella norma (e anzi l'elenco di esse è stato addirittura ampliato).

Con riferimento al secondo profilo, va ricordato che l'art. 236-bis legge fall., come detto, andava inteso nel senso che desse rilevanza non alla valutazione prognostica del professionista relativa alla "fattibilità economica" del piano, ma solo alla correttezza e alla compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per tale valutazione.

Proprio facendo riferimento a questi soli profili dell'attività svolta dal professionista in relazione alla "fattibilità economica" del piano, si può ritenere che la novella non abbia determinato alcun effetto abrogativo, essendosi il legislatore delegato limitato a riformulare la norma con l'inserimento di un inciso che non lasci dubbi circa la non applicabilità di essa alla valutazione prognostica del professionista, in senso stretto intesa. Valutazione, che, tuttavia, non era riconducibile alla fattispecie criminosa neppure sotto la vigenza dell'art. 236-bis legge fall. (correttamente interpretato).

La nuova norma, dunque, non ha determinato effetti abrogativi parziali e, in particolare, non ha reso penalmente irrilevanti le attività del professionista relative alla correttezza e alla compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la "fattibilità economica" del piano.

Tale interpretazione risulta perfettamente conforme alle intenzioni del legislatore delegato, palesate nella Relazione illustrativa al "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", nella parte in cui si afferma che: «l'art. 342 riproduce



sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art. 236-bis legge fall.»; la norma non ha «quindi contenuto di novità in relazione alle condotte punite, proprio perché deriva [...] da disposizioni analoghe già vigenti».

Va evidenziato che la volontà del legislatore delegato si salda con la legge delega, che escludeva interventi abrogativi delle fattispecie penali. L'art. 2, comma 1, lett. a, della legge delega, infatti, prevedeva che il Governo, nel riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, in relazione alle disposizioni penali, si limitasse a «sostituire il termine fallimento e i suoi derivati con l'espressione liquidazione giudiziale, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose».

Quest'ultima circostanza appare di particolare rilievo.

Va, invero, ricordato che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumento per l'interpretazione della loro portata: le norme delegate «vanno, quindi, lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega e al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono» (sentenza n. 210 del 2015; cfr., anche, n. 237 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008).

Ebbene, nel caso in esame, l'interpretazione esposta attribuisce alla nuova norma un significato perfettamente conforme alla legge delega, che imponeva di mantenere la «continuità delle fattispecie criminose».

1.4. Risulta, dunque, infondata la tesi del ricorrente, secondo la quale l'art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 avrebbe determinato un effetto parzialmente abrogativo del reato di falsità in relazioni o attestazioni commesso dal professionista, prima descritto dall'art. 236-bis legge fall.

Sotto altro profilo, va rilevato che, anche se si volesse ritenere che la novella avesse determinato una parziale abrogazione della precedente fattispecie criminosa, limitando l'ambito applicativo di essa alla sola veridicità dei dati aziendali, la condotta contestata all'imputato, nondimeno, continuerebbe a risultare penalmente rilevante.

Va, invero, evidenziato che, nel caso in esame, l'omessa informazione riguarda proprio un dato aziendale, relativo a un consistente apporto di finanza, pari 200.000,00 euro (pari a un quarto dell'ammontare complessivo dell'attivo).

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.700,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 23 febbraio 2024.

Il Consigliere estensore

Pierangelo Cirillo



Il Presidente

Rosa Pezzullo

